

AL COMUNE DI
ANZOLA DELL'EMILIA
SERVIZIO URBANISTICA
E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oggetto: **comunicazione vendita di fine stagione anno 2004**

Il/la sottoscritto/a _____

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____

con esercizio commerciale posto in Via _____

COMUNICA

che a partire dal giorno _____ effettuerà una vendita di fine stagione:

- invernale dal 7 gennaio al 7 marzo
- estiva dal 7 luglio al 7 settembre

Il/la sottoscritto/a si impegna ad effettuare tale vendita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 D.Lgs. 114/98 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732/99, secondo le indicazioni dietro riportate e successive modifiche.

Anzola dell'Emilia, _____

IN FEDE

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.

Periodo : dal 7 gennaio al 7 marzo (saldi invernali) - dal 7 luglio al 7 settembre (saldi estivi)

Comunicazione : al Comune con l'indicazione della data di inizio e la sua durata, entro i termini stabiliti, da inviarsi almeno 5 giorni prima dell'inizio.

Presentazione al pubblico : deve contenere esplicitamente la natura di tale vendita.

Prezzo : è obbligatoria l'esposizione del prezzo ordinario con l'indicazione dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita.

Per non indurre in errore il consumatore è obbligatorio esporre il le merci che sono oggetto della vendita di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.

Pubblicità : occorre indicare gli estremi della comunicazione al Comune.